



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 13/15

Dec. n. 11/15

Il giorno 19 giugno 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 17 giugno 2015, nei confronti di:

RICHETTI Luciano, nato a Fiorano Modenese (Mo) il 29.II.1947 e residente in Vignola (Mo) alla via Di Vittorio Giuseppe n. 135, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "2000" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 15101693 e licenza Mini Velocità n. P02142;

incolpato di:

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, per inosservanza dell’artt. 91.2 numeri 4 e 5 R.M.M., per avere - in data 14 giugno 2015, alle ore 17.27, all’ultimo giro della gara 2 della categoria Gruppo 4 classe Japan 2l della manifestazione “Meeting in Pista per Moto d’Epoca”, svoltasi sul Motodromo di Modena - sul rettilineo del traguardo, provocato un gravissimo incidente, levando il braccio sinistro dal manubrio della propria moto e colpendo il manubrio e la leva del freno anteriore della moto del pilota BERTOLI Walter, che lo affiancava, cagionandone la rovinosa caduta, con conseguenze che solo per caso fortuito non sono state nefaste.

In conseguenza della caduta il BERTOLI Walter veniva trasportato e ricoverato presso l’unità di rianimazione dell’ospedale di Baggiovara per “trauma multiplo” (rottura di 6 costole, lesione alla scapola ed alla clavicola, lesione polmonare e trauma cranico) con conseguente prognosi riservata”.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 17.6.2015 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:
 - ✓ la proposta di sanzione a firma del Commissario di Gara delegato Andrea MONTANARI ed il rapporto di gara dal medesimo redatto;
 - ✓ il rapporto di gara del D.d.G. TRAPANESE Raffaele;
 - ✓ la dichiarazione del D.d.G. in affiancamento BASILICO Enrico;
 - ✓ la dichiarazione del medico di gara dott. Marcello BARALDI;
 - ✓ la dichiarazione del sig. Fabio Golinelli inviata al Motodromo di Modena;
- VISTO il filmato della gara ripreso dagli addetti alla sala monitor del Motodromo di Modena;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, con contestuale avviso della stessa al predetto incolpato, concedendogli la possibilità di far pervenire,

nei termini ivi stabiliti (entro le ore 14.00 del 18.6.2015), memorie difensive e documenti.

L'incolpato RICHETTI nulla ha rilevato entro il suddetto termine e, pertanto, al momento della decisione, non risultano acquisiti ulteriori elementi rispetto a quelli innanzi menzionati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La vicenda.

La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il Motodromo di Modena il 14 giugno 2015 in occasione della manifestazione "Meeting in Pista per Moto d'Epoca", riferisce di fatti di estrema gravità e dalle conseguenze particolarmente serie per colui che, suo malgrado, vi è rimasto coinvolto. Il capo di incolpazione, invero, descrive in maniera analitica le reiterate violazioni al R.d.G. ed al R.M.M. poste in essere nella citata occasione dal tesserato e licenziato Luciano RICHETTI, il quale, per i motivi che appresso si illustreranno, ha deliberatamente provocato un incidente gravissimo sul rettilineo del motodromo di Modena nel corso dell'ultimo giro della gara alla quale stava partecipando, causando il ferimento del pilota Walter Bertoli. In particolare, l'incolpato RICHETTI, nel mentre si trovava sul predetto rettilineo, in sella alla propria moto n. 291 affiancava il pilota BERTOLI e ne provocava la rovinosa caduta al suolo e presso il muretto prospiciente i box, colpendo il manubrio e la leva del freno anteriore della moto da questi condotta. A seguito del violento impatto, il pilota Bertoli è stato immediatamente soccorso dal personale preposto in pista, per poi essere trasportato di urgenza in ospedale a causa della pluralità di traumi riportati, tra cui, la rottura di ben 6 costole, la lesione della scapola e della clavicola, una lesione polmonare e trauma cranico, versando, allo stato in prognosi riservata.

II. Gli atti acquisiti al procedimento.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della gara di Modena del 14.6.2015, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto

preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede all' incolpato.

A tale proposito, il rapporto del D.d.G. Raffaele Trapanese, comprensivo della relativa integrazione, è l'atto che descrive, con maggiore dovizia di particolari, gli accadimenti su descritti, esplicandone la successione in pochissimi attimi al momento della bandiera a scacchi. Ovviamente, gli atti su richiamati sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare, ma il documento che, più di tutti, conferma la volontarietà della condotta perpetrata dal RICHETTI è il filmato della gara estrapolato dagli addetti alla sala monitor del circuito di Modena ed acquisito agli atti, la cui visione, in verità, desta particolare sconcerto.

La rappresentazione della vicenda ivi contenuta è, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, confermata anche dalla ulteriore dichiarazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, a nome del signor Golinelli, quale persona presente alla suddetta gara del 14.6.2015, inviata al Motodromo di Modena e successivamente trasmessa presso i competenti Uffici federali.

Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dall'unico elemento difensivo approntate dall'incolpato, ossia dalla dichiarazione rilasciata sul campo di gara in cui lo stesso ha affermato di aver avuto con il pilota Bertoli un contatto del tutto involontario. Come già si è avuto modo di precisare, tale versione non è credibile, soprattutto in seguito alla disamina della citata videoregistrazione.

III. La responsabilità dell'incolpato.

Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato RICHETTI Luciano responsabile degli illeciti contestatigli in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

Appare, invero, difficile dare credibilità alla versione fornita dall'incolpato, atteso che dal citato filmato emerge, con evidenza, che lui ed il pilota Bertoli si siano anche scambiati qualche parola prima che il RICHETTI, appunto, compiesse il gesto

su descritto, addirittura arrivando a tirare la leva del freno anteriore della moto del Bertoli stesso. Se si fosse trattato di un gesto involontario, la moto non sarebbe sbalzata a così tanta distanza dal luogo dell'impatto.

IV. Le aggravanti.

Da quanto sin qui esposto, risulta chiara anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 43.1, lettera b), R.d.G. in capo all'incolpato Luciano RICHETTI. Egli, invero, nel porre in essere la condotta di cui alla lettera "a)" del capo di incolpazione, ha causato delle gravi conseguenze, assumendo un comportamento colposo, e ha danneggiato (probabilmente in maniera irrimediabile) la persona del pilota Bertoli, attese le condizioni in cui egli attualmente versa in ospedale nel reparto di rianimazione. L'Autorità Giudiziaria ordinaria sarà chiamata a stabilire le condotte penalmente rilevanti commesse nella citata occasione dal predetto incolpato, ma, in questa sede, per ciò che concerne la Giustizia Sportiva, emerge inequivocabilmente la sua responsabilità.

V. Il trattamento sanzionatorio.

Come è dato evincere dalle argomentazioni di cui innanzi, la condotta posta in essere dal licenziato Luciano RICHETTI è connotata da estrema gravità e, come tale, deve essere proporzionalmente sanzionata, anche attraverso il cumulo delle sanzioni, così come previsto dal R.d.G.. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, le sanzioni da irrogare all'incolpato devono necessariamente essere di natura inibitoria.

Questo Giudice, quindi, tenuto conto anche dell'incensuratezza dell' incolpato, applica a RICHETTI Luciano la sanzione del ritiro della licenza e della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di anni 3 e mesi 9, con fine pena per il 19 marzo 2019.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G. , nonché gli artt. 91.2, numeri 4 e 5 R.M.M., dichiara:


RICHETTI Luciano, nato il 29.II.1947 a Fiorano Modenese (Mo) e residente in Vignola (Mo) alla via Di Vittorio Giuseppe n. 135, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "2000" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 15101693 e licenza Mini Velocità n. P02142;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza e della tessera federale per anni 3 e mesi 9, con fine pena il 19 marzo 2019.

Depositata il 19 giugno 2015

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della segreteria, a:

- Richetti Luciano;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Epoca Sport F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.